

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Seduta del 03/11/2017

FATTO

La ricorrente ha stipulato con l'intermediario (cui si è vanamente rivolta con reclamo preliminare) 3 distinti contratti di finanziamento il primo - 7857 - ed il terzo - 23584 - mediante cessione del quinto dello stipendio, il secondo - 10904 - mediante delegazione di pagamento, tutti anticipatamente estinti. A seguito di tale evento la ricorrente lamenta che rispetto a ciascuno di essi l'altra parte non abbia provveduto al rimborso delle rate a vario titolo non maturate, chiedendo che questo Arbitro provveda a condannare in tal senso l'intermediario, secondo i seguenti ammontari: 2.571,75 euro quanto al primo contratto per oneri assicurativi; 718,25 euro quanto al secondo contratto (di cui 31,50 euro per oneri assicurativi e 686,75 euro per oneri bancari); infine 1.050,82 euro per oneri bancari e finanziari riferiti al terzo contratto. Viene, inoltre chiesta la rifusione delle spese legali, senza alcuna menzione, tuttavia, agli interessi legali.

L'intermediario si costituiva per resistere, eccependo l'infondatezza delle domande, ma offrendo a titolo conciliativo le seguenti somme: 800,78 euro, 279,15 euro e 22,43 euro rispettivamente per ciascuno dei contratti menzionati a titolo di rimborso di commissioni, nonché, con riguardo al primo contratto e per conto della mandante, sempre a titolo di commissioni, la somma di 417,60 euro. Offre, infine, la restituzione della somma di 20 euro, equivalente a quella necessaria per il promovimento del procedimento.

DIRITTO

Va preliminarmente accertato, alla stregua della documentazione in atti, l'ammontare delle somme rimborsate-con conseguente ricognizione della fondatezza della *causa petendi*, intesa nel suo generale presupposto della sussistenza del titolo giuridico in sé-dall'intermediario in relazione a ciascuno dei contratti, indicato secondo l'ordine espositivo in precedenza seguito: 313,29 euro per commissione mandataria quanto al primo; 57,50 al medesimo titolo quanto al secondo; 22,38 euro per commissioni di gestione del terzo. Nessuna prova documentale è stata dal resistente offerta di rimborso, totale o parziale, di oneri assicurativi, in particolare riferibili al primo contratto.

Ciò premesso, il Collegio osserva in linea generale, e per quanto possa interessare tutti i contratti o solo alcuni di essi, che appare fondata, con riferimento ai primi 2 contratti la domanda di rimborso della commissione mandante (nella misura di 417,60 euro per il primo contratto e 125 euro per il secondo) e della commissione mandataria (già oggetto, come visto di parziale rimborso), rispettivamente nella misura di 800,78 euro per il primo contratto e di 279,15 euro per il secondo.

E ciò alla luce della decisiva circostanza che entrambe le clausole che li prevedono vengono repute dalla giurisprudenza di questo Arbitro prive di trasparenza ed inintelligibilità a causa della loro formulazione in modo tale da rendere impercettibile sia l'identificazione di ciascuna delle prestazioni oggetto di remunerazione sia il criterio idoneo a distinguere, almeno quanto al costo, tra queste ultime.

Equamente vanno rimborsate, secondo il criterio della frazione del tempo contrattuale non fruito dal cliente per effetto dell'estinzione del rapporto e della conseguente cessazione dell'alea, gli oneri assicurativi che incidono per 270,67 euro per il primo contratto (in relazione al quale, pertanto, il credito complessivo del ricorrente è pari a 1.489,06 euro) e per 5,46 euro per il secondo (in relazione al quale il credito complessivo del ricorrente è pari a 409,60 euro). Nessun altro rimborso è dovuto, in relazione ai due contratti in questione al ricorrente, tenuto conto dell'orientamento di questo Arbitro a qualificare come upfront la clausola contrattuale (come quella di cui al punto a3) di entrambi), tenuto conto della precisa e perspicua individuazione delle attività remunerate ed enumerate analiticamente ed essendo determinato separatamente il compenso per il mandatario).

Quanto al terzo contratto il Collegio osserva che appaiono dovute al ricorrente le seguenti somme, per un totale di 456,65 euro: 434,21 euro a titolo di commissioni di accensione, alla stregua degli orientamenti Arbitrali in relazione a clausole come quella che adesso rileva a causa della genericità, complessità, eterogeneità, ardua riconduzione a specifiche attività si soggetti individualmente determinati o determinabili della relativa previsione e redazione, che sfugge al dovere di chiarezza e trasparenza; sono, altresì, dovuti, sempre sulla base di un costante orientamento dell'Arbitro, 22,43 euro per commissioni di gestione, anch'esse previste in forma insuscettibile di disaggregazione per singole prestazioni o destinatari. Nessun'altra somma risulta dovuta in reazione a quest'ultimo contratto, tenuto conto, ancora una volta alla luce della giurisprudenza Arbitrale, della ritenuta natura up front di clausole, come quella di cui al punto C del contratto, che remunerano, sotto forma di riconoscimento del diritto alla provvigione ai soggetti, diversi dai mandatari, incaricati per l'offerta fuori sede ,trattandosi di prestazioni che si esauriscono una volta e per tutte al momento di conclusione del contratto.

La somma dei crediti, prima analiticamente illustrati derivanti a favore della ricorrente da ciascuno dei 3 contratti è, pertanto, pari a 2.355,31 euro.

Nulla è dovuto a titolo di rifusione di spese legali, della cui genetica derivazione dal fatto ingiusto dell'altra parte (Coll. Coordinamento 4618 del 2016) la domanda della ricorrente -



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

peraltro non esplicitamente estesa, come detto nella parte espositiva, alla corresponsione degli interessi legali- non ha fornito prova alcuna.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.355,31.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI